

Progetto euro

**PROCEDURA SEMPLIFICATA DI CONVERSIONE
(RIDENOMINAZIONE) DEL CAPITALE SOCIALE
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
(SENZA INTERVENTO DEL NOTAIO
E OMOLOGA DA PARTE DEL REGISTRO IMPRESE)**

(VERS. 2.4)

novembre '01

**Aggiornato con il Decreto del Ministero Attività Produttive
del 30 ottobre 2001 in corso di pubblicazione sulla G.U**

Per ricevere gli eventuali aggiornamenti inviare email: lombardol@etrurianet.it

Liberamente distribuibile senza alcuna autorizzazione

Articolo, allegati e documentazione sono prelevabili dal sito: www.lombardol.it

Luciano Lombardo

- Revisore contabile - Giornalista pubblicitista
- Piazza Benamozegh, 17 - Livorno
- Tel: (0586) 89.50.33 - fax: 20.81.03
- Home page: www.lombardol.it
- Email: lombardol@etrurianet.it



Dispensa

Indice

| | |
|--|----|
| 1. Introduzione | 1 |
| 2. Procedure di traduzione | 2 |
| 2.1. Procedura di traduzione semplificata | 2 |
| 2.1.1. Le tre metodologie possibili | 2 |
| 2.2. Procedura di "traduzione" semplificata basata sulla conversione della quota di ciascun socio | 3 |
| 2.2.1. Tecnica applicativa | 4 |
| 2.2.2. Opinioni a favore | 6 |
| 2.2.3. Opinioni contrarie | 6 |
| 2.3. Procedura di "traduzione" semplificata basata sulla conversione della quota di lire mille | 7 |
| 2.4. Procedura di "traduzione" semplificata basata sulla conversione del capitale sociale e successiva delle singole quote | 9 |
| 3. Arrotondamento | 10 |
| 3.1. Arrotondamento per eccesso | 11 |
| 3.2. Arrotondamento per difetto | 12 |
| 3.3. Arrotondamento per troncamento | 13 |
| 4. Quesiti vari | 14 |
| 5. Questioni controverse | 14 |
| 5.1. Arrotondamento all'unità euro | 14 |
| 5.1.1. Opinioni a favore del capitale espresso in decimali | 15 |
| 5.1.2. Opinioni a favore del capitale espresso in unità di euro | 17 |
| 5.2. Collegio sindacale | 18 |
| 6. Deroghe alle norme del codice civile | 19 |
| 6.1. Riduzione del capitale sociale | 19 |
| 7. Aspetto fiscale – imposte dirette | 20 |
| 7.1. Per la società | 20 |
| 7.1.1. Aumento del capitale sociale | 20 |
| 7.1.1.1. Riserve di utili | 20 |
| 7.1.1.2. Riserve di capitale | 20 |
| 7.1.1.3. Riserve in sospensione d'imposta | 20 |
| 7.1.2. Riduzione del capitale sociale | 21 |

| | | |
|--------|---|----|
| 7.2. | Per i soci | 22 |
| 7.2.1. | Arrotondamento per eccesso | 22 |
| 7.2.2. | Arrotondamento per difetto | 22 |
| 8. | Adempimenti da parte dell'organo amministrativo | 23 |
| 8.1. | Decisione dell'amministratore unico | 23 |
| 9. | Adempimenti presso il Registro delle Imprese | 24 |
| 10. | Altri adempimenti | 27 |
| 11. | Documentazione | 29 |

L'autore ringrazia fin d'ora tutti coloro che gli segnaleranno suggerimenti e miglioramenti dell'articolo

I testi e il programma e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori, inesattezze o uso scorretto del programma stesso; pertanto, l'utente è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato.

Il curatore non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati dall'errata installazione o dall'utilizzo non corretto del programma o dei supporti informatici.

**PROCEDURA SEMPLIFICATA DI CONVERSIONE
(RIDENOMINAZIONE) DEL CAPITALE SOCIALE
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
(SENZA INTERVENTO DEL NOTAIO
E OMOLOGA DA PARTE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE)**

1. Introduzione

L'articolo 17 del decreto legislativo 213 del 24 giugno 1998 tratta specificatamente della ridenominazione in euro del capitale sociale nell'ambito della traduzione in euro dei valori di conto.

Dal 1° gennaio 2002 vi è l'obbligo di utilizzare l'euro come moneta di conto e, sempre per la stessa data, le società a responsabilità limitata dovranno avere convertito, o meglio ridenominato, il proprio capitale sociale in euro.

La conversione del capitale sociale in euro può essere effettuata in qualunque momento entro il 31 dicembre 2001 e questa operazione non genera alcun obbligo in merito all'adozione dell'euro quale moneta di conto.

Conversione

Operazione matematica che consiste nell'applicare un tasso prefissato ad un importo espresso in una certa valuta, allo scopo di esprimere quell'importo in un'altra valuta.

2. Procedure di traduzione

La conversione del capitale sociale in euro può avvenire secondo:

- 1) procedura ordinaria prevista dal codice civile per una modifica statutaria (assemblea straordinaria dei soci con partecipazione del notaio, etc);
- 2) una delle due procedure specifiche previste dal decreto in commento:
 - 2a) procedura semplificata (commi da 1 a 5 dell'articolo 17);
 - 2b) procedura speciale per società per azioni con azioni privilegiate o di valore minimo (comma 6 dell'articolo 17).

2.1. Procedura di traduzione semplificata

La procedura semplificata disciplinata dai commi da 1 a 5 dell'articolo 17 in esame prevede una disciplina agevolata per l'effettuazione delle operazioni sul capitale per le società che intendono adottare il criterio "automatico" di determinazione del valore nominale in euro delle quote.

Non è possibile richiedere versamenti aggiuntivi ai soci per integrare il capitale sociale con la procedura semplificata.

Con la procedura semplificata, è espressamente vietato deliberare in assemblea ordinaria, la trasformazione del capitale sociale da lire in Euro

Qualora la società intenda effettuare variazioni ulteriori rispetto alla pura operazione matematica di conversione, è necessaria la delibera dei soci riuniti in assemblea straordinaria.

Il legislatore non detta una disciplina specifica per la conversione in euro del capitale sociale per le società a responsabilità limitata, ma si limita a disporre che alle quote delle società a responsabilità limitata si applicano "in quanto compatibili" le disposizioni previste per le società per azioni.

2.1.1. Le tre metodologie possibili

Sono state individuate astrattamente tre possibili procedure di calcolo, per operare la conversione del capitale e delle relative quote da lire in euro:

Procedura 1 - Conversione sulla quota di ciascun socio;

Procedura 2 - Conversione sulle mille lire di capitale;

Procedura 3 - Conversione sul capitale totale.

2.2. Procedura di "traduzione" semplificata basata sulla conversione della quota di ciascun socio

La procedura operativa in questione prende a base per la conversione del capitale sociale da lire ad euro il principio che ciascun socio di s.r.l. è titolare di una sola quota di importo variabile multiplo di lire 1.000¹.

Questo metodo si basa sulla considerazione che le quote di conferimento di una società a responsabilità limitata possono avere valori nominali diversi².

“La quota di una società a responsabilità limitata, quale espressione della partecipazione sociale di ciascuno dei titolari, costituisce un'entità unica e non la somma di tante distinte entità quante sono le componenti del minimo di mille lire di cui all'art. 2474 del C.C.”.

Cassazione Civile sezione I dell'8 gennaio 1966 n° 141.

Se un socio sottoscrive 5 milioni del capitale sociale in una Srl dal capitale di lire 20 milioni, egli possiede una quota di 5 milioni e non 5.000 quote da L. 1.000 cadauna.

L'aumento gratuito del capitale sociale avviene mediante l'aumento del valore nominale delle quote possedute e non tramite emissione di nuove quote.

Si suggerisce di adottare questa procedura nel caso di società unipersonali o quando le quote possedute da ciascun socio hanno tutti ugual valore nominale.

Esempio: capitale sociale di 21 milioni suddiviso fra tre soci con quote da lire 7 milioni cadauno.

¹ Eventuali clausole statutarie che fissano in un importo diverso da £. 1.000 il valore della quota minima di conferimento (es. £. 10.000 o £. 100.000) si ritiene che non siano conformi al dettato dell'art. 2474 secondo comma del codice civile e, pertanto sarebbe opportuno procedere alle necessarie modifiche statutarie adottando pertanto la procedura ordinaria.

² Articolo 2474 comma 2 c.c. a differenza delle azioni che hanno tutte uguale valore a norma dell'articolo 2348 primo comma "le azioni devono essere di ugual valore".

2.2.1. Tecnica applicativa

Da un punto di visto pratico si adotta la seguente tecnica definita "*bottom up translation*",:

- si effettua la conversione in euro del valore nominale di ogni singola quota complessivamente considerata, in base al tasso di conversione.

Per "*tasso di conversione*³" si intende "*il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu*".

Questo tasso adottato dal Consiglio Europeo con decorrenza 1 gennaio 1999, è pari a lire 1936,27.

Prendendo atto che il tasso di cambio definitivo non è fissato in cifre "rotonde", si dovrà procedere inevitabilmente ad effettuare un arrotondamento per eccesso o per difetto del capitale sociale:

- si arrotonda al centesimo di euro il risultato (l'arrotondamento si effettua in eccesso se il millesimo di euro sia pari o superiore a 5), ottenendo così il nuovo valore nominale della singola quota;

- si sommano i valori nominali delle singole nuove quote, determinando così il nuovo capitale sociale espresso in euro;
- si converte in lire il nuovo capitale espresso in euro determinato sulla base di quanto indicato al punto precedente utilizzando il tasso di conversione pari a lire 1936,27;
- si confronta il nuovo capitale sociale espresso in lire con il capitale sociale originario e si gestisce a livello patrimoniale l'arrotondamento complessivo con il trasferimento di parte del capitale sociale a riserva, o viceversa, a seconda del tipo di arrotondamento effettuato;

In ogni caso, qualunque sia l'arrotondamento effettuato, il capitale sociale in euro derivante dalla conversione non può essere inferiore a €10.000.

³ Articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto 213/98

Arrotondamento per eccesso

Il capitale di Lire 21.000.000 (ventunomilioni) ripartito tra i due soci:

- A. Lire 14.000.000;

- B. Lire 7.000.000.

| Soci | Valore in lire | Valore in € | Valore in € arrotondato |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Socio a | 14.000.000 | 7.230,397 | 7.230,40 |
| Socio b | 7.000.000 | 3.615,198 | 3.615,20 |
| Totale | 21.000.000 | 10.845,595 | 10.845,60 |

Nuovo capitale sociale convertito: Lit. 21.000.010 (€10.845,60 * 1.936,27);

Occorre ridurre una riserva o fondo speciale di un importo di lire 10 e destinarlo a capitale sociale.

Capitale sociale espresso in euro: €10.845,60

Una parte della dottrina afferma che non si dovrebbe applicare questa procedura semplificata per la conversione delle quote di società a responsabilità limitata quando a seguito della conversione in euro per effetto degli arrotondamenti in eccesso o difetto si verifichi una modifica più o meno significativa dei rapporti di partecipazione al capitale sociale.

In tal caso viene meno il principio dettato nella relazione illustrativa al decreto legislativo 213/1998 di mantenere intero il rapporto fra le quote e il capitale sociale *“La circostanza che il capitale sociale sia rappresentato da azioni aventi ciascuna un proprio valore nominale da convertire in euro coi vincoli dell'unità divisionale minima dei centesimi richiede una specifica disciplina della conversione - al fine di mantenere intero il rapporto tra i sottomultipli (le azioni) e il multiplo (il capitale sociale)”*.

Esempio

| Socio | Quota in lire | Quota % | Quota in € | Voti assemblea | Quota % su voti | Variazione % su voti |
|---------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| A | 10.000.000 | 25,000% | 5.164,57 | 5.164 | 24,999% | (0,001%) |
| B | 10.000.000 | 25,000% | 5.164,57 | 5.164 | 24,999% | (0,001%) |
| C | 20.000.000 | 50,000% | 10.329,14 | 10.329 | 50,002% | 0,002% |
| Totale | 40.000.000 | 100% | 20.658,28 | 20.657 | 100% | |

Come si evince da questo semplice esempio i due soci A e B per effetto degli arrotondamenti sono passati da una posizione paritetica in sede assembleare in quanto esprimevano esattamente il 50% dei voti (20.000 su 40.000) ad una posizione di minoranza potendo esprimere solo 10.328 voti contro i 10.329 voti rappresentati dal socio C.

2.2.2. Opinioni a favore

- Gruppo di studio dell'Euro⁴

"Una prima procedura, l'unica che può essere deliberata anche dall'organo amministrativo con le modalità indicate per le Spa nella procedura semplificata, è basata sulla conversione del valore nominale delle singole quote complessivamente considerate



2.2.3. Opinioni contrarie

- Consiglio Notarile di Milano

Questo procedimento è di dubbia legittimità, potendo determinare l'applicazione di criteri di arrotondamento diversi alle singole quote.

- Registro delle Imprese di Milano

"è possibile convertire il capitale operando sulle quote di partecipazione dei soci (ogni quota può cioè essere divisa per 1936,27): la somma delle nuove quote espresse in euro determinerà il nuovo capitale sociale".

Tuttavia questa operazione di conversione richiede necessariamente la delibera dell'assemblea straordinaria (salvo nell'ipotesi di socio unico o di pluralità di soci con quote uguali).

⁴ Quaderno n° 4 pagina 84

2.3. Procedura di "traduzione" semplificata basata sulla conversione della quota di lire mille

Si sostiene da più parti che la conversione del capitale sociale in euro debba avvenire prendendo a base la quota del valore nominale di lire 1.000.

In tal caso occorre supporre ("fingere") che le quote delle società a responsabilità limitata siano costituite da tante quote del valore unitario di lire mille ciascuna.

Tuttavia tale metodo consente la perfetta conservazione dei diritti sociali di ciascun socio.

In tal caso, come accennato, si converte ogni quota da lire 1.000 in € 0,52 (L. $1000/1936,27 = 0,51645689$) o € 0,51 a seconda se vi siano o meno sufficienti riserve da poter utilizzare e moltiplicare questo valore per il numero di multipli di mille lire da cui il capitale è formato.

Opinione contraria "La terza possibile procedura, sempre adottabile solo dall'assemblea straordinaria, è basata sulla conversione del valore nominale della quota minima di lire 1000 .."
Quaderno Euro n°4 pag. 85

Le società che intendono adottare questa procedura devono:

- suddividere il capitale sociale per 1.000;
- il valore così determinato va moltiplicato per €0,52 (valore così determinato L. $1.000 : 1936,27 = 0,51645$) o per €0,51 in caso di riserve non disponibili o insufficienti;
- in questo modo si ottiene il nuovo valore, espresso in euro, del capitale sociale;
- moltiplicare questo valore per il numero di multipli di mille lire da cui il capitale è formato;
- si confronta il nuovo capitale sociale espresso in lire con il capitale sociale originario sempre espresso in lire e si gestisce a livello patrimoniale l'arrotondamento complessivo con il trasferimento di parte del capitale sociale a riserva, o viceversa, a seconda del tipo di arrotondamento effettuato.

In ogni caso, qualunque sia l'arrotondamento effettuato, il capitale sociale in euro derivante dalla conversione non può essere inferiore a €10.000.

Questo metodo assicura normalmente che la quota di ciascun socio a seguito della conversione in Euro sia espressa in numero intero senza decimali.

Ipotesi che si realizza ove la quota di ciascun socio sia un multiplo di 100.000 lire.



Arrotondamento per eccesso

Capitale sociale lire: 200 milioni;
Riserve straordinarie: 10 milioni;
Valore unitario quote: lire 1.000;
Tasso di cambio: 1936,27.

- Il valore unitario della quota, espresso in lire, viene diviso sulla base del tasso di cambio con l'euro:

$$1.000/1936,27 = \text{€} 0,516456$$

- Il valore unitario della quota, espresso in lire, in questo caso deve essere arrotondato al centesimo superiore di euro: €0,52
- Il valore in euro della quota unitaria deve essere moltiplicato per il capitale sociale diviso 1.000, ottenendo il valore in euro del nuovo capitale sociale:

$$\text{€} 0,52 \times (200.000.000/1000) = \text{€} 104.000$$

- Il capitale sociale espresso in euro va moltiplicato per 1936,27 per ottenere la differenza in lire rispetto al valore iniziale del capitale che dovrà essere aumentato tramite utilizzo delle riserve o di fondi speciali disponibili iscritti in bilancio:

$$104.000 \times 1936,27 = \text{L.} 201.372.080$$
$$201.372.080 - 200.000.000 = \text{L.} 1.372.080$$

Arrotondamento per difetto

Capitale sociale lire: 200 milioni;
Riserve inesistenti
Valore unitario quote: lire 1.000;
Tasso di cambio: 1936,27.

- Il valore unitario della quota, espresso in lire, viene diviso sulla base del tasso di cambio con l'euro:

$$1.000/1936,27 = \text{€} 0,516456$$

- Il valore unitario della quota, espresso in lire, in questo caso deve essere arrotondato al centesimo inferiore di euro: €0,51;
- Il valore in euro della quota unitaria deve essere moltiplicato per il capitale sociale diviso 1.000, ottenendo il valore in euro del nuovo capitale sociale:

$$\text{€} 0,51 \times (200.000.000/1000) = \text{€} 102.000$$

- Il capitale sociale espresso in euro va moltiplicato per 1936,27 per ottenere la differenza in lire rispetto al valore iniziale del capitale che dovrà essere aumentato tramite utilizzo delle riserve o di fondi speciali disponibili iscritti in bilancio:

$$102.000 \times 1936,27 = \text{L.} 197.499.540$$
$$200.000.000 - 197.499.540 = \text{L.} 2.500.460$$

2.4. Procedura di "traduzione" semplificata basata sulla conversione del capitale sociale e successiva delle singole quote

Terza procedura consentita è quella che di operare direttamente sul capitale sociale espresso in lire per tradurlo in euro e successiva ripartizione dell'importo ricavato dalla conversione fra i soci nella misura della partecipazione percentuale di ciascuno di essi al capitale sociale.

Questa procedura è contestata dalla maggioranza dei commentatori che ritiene che in questo caso occorra una delibera adottata da un'assemblea straordinaria dei soci, salvo il caso in cui siamo in presenza di un socio unico.

Tuttavia numerosi Uffici del Registro delle Imprese accettano questa procedura.

Conversione del capitale sociale

Il capitale di Lire 20.000.000 (ventimilioni) ripartito tra i due soci:

- A. Lire 14.000.000;
- B. Lire 6.000.000.

Riserve per 10.000.000.

Fase 1 conversione del capitale sociale da lire in euro:

$$20.000.000/1936,27 = 10.329,137982$$

arrotondamento con due decimali 10.329,14

Fase 2 conversione delle quote dei singoli soci sulla base della loro percentuale di partecipazione al capitale sociale:

| Soci | Partecipazione in % | Valore in € (partecipazione x 10.329,14) |
|---------------|---------------------|---|
| Socio a | 70% | 7.230,40 |
| Socio b | 30% | 3.098,74 |
| Totale | 100% | 10.329,14 |

Nuovo capitale sociale convertito: Lit. 21.000.004 (€10.329,14*1.936,27);

Occorre ridurre una riserva o fondo speciale di un importo di lire 4 e destinarlo a capitale sociale.

Capitale sociale espresso in euro: €10.329,14

3. Arrotondamento

Alle modalità pratiche di effettuazione dell'arrotondamento, l'articolo 5 del Regolamento Ce 1103/97 dispone che *“gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso”*.

In pratica, se il terzo decimale è uguale o superiore a 0,005 l'arrotondamento si effettua per eccesso al centesimo più vicino, se il terzo decimale è inferiore a 0,005 si deve procedere per difetto.

L'arrotondamento non è lasciato alla discrezionalità dell'organo amministrativo, sempreché si voglia usufruire della procedura semplificata e vi siano i presupposti per la sua applicazione (esistenza di riserve disponibili sufficienti).

Le modalità di conversione sono automatiche, gli amministratori sono tenuti ad effettuare la conversione seguendo regole vincolanti anche per quanto riguarda l'arrotondamento.

Naturalmente, le società a responsabilità limitata sono libere di modificare il valore nominale delle quote e, di conseguenza, il capitale sociale seguendo una strada diversa da quella “automatica” prevista dalla procedura semplificata del comma 5.

La conversione si configura come tecnicamente dovuta a motivo della sostituzione del "metro" monetario e della conseguente - e prima o poi necessaria - ridenominazione in euro del capitale sociale.

Il segno dell'arrotondamento determina il segno della modifica del valore nominale delle quote e di conseguenza del capitale sociale.

Esempi di arrotondamento

€2,214 si arrotonda a €2,21;

€2,215 si arrotonda a €2,22.



3.1. Arrotondamento per eccesso

“Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.” Secondo comma dell'articolo 17

Questa ipotesi si verifica quando il terzo decimale del valore nominale della quota da convertire è pari o superiore a 5.

Ove l'arrotondamento avvenga per eccesso, si viene a determinare in modo automatico il nuovo valore nominale della quota e, di conseguenza, del capitale sociale mediante utilizzo delle riserve ove esistenti o sufficienti.

Questa è la procedura obbligatoria da seguire, ove ve ne siano i presupposti⁵.

La dizione utilizzata dal legislatore è in parte tratta dal primo comma dell'articolo 2442 del codice civile che così recita: *“L'assemblea può aumentare il capitale imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio”*.



Le riserve che possono essere utilizzate sono:

- le riserve facoltative;
- le riserve statutarie;
- i fondi speciali iscritti in bilancio.

Se non vi sono riserve volontarie o statutarie o se esse sono insufficienti è possibile prelevare l'importo dalla riserva legale ex art. 2430 codice civile.

E' necessario che nella delibera del consiglio di amministrazione sia indicato da quale riserva o fondo di bilancio viene prelevato l'importo indispensabile per operare l'aumento.

Se non vi sono riserve, o se queste ultime sono insufficienti, è possibile prelevare l'importo dalla riserva legale.

Nell'atto deve essere puntualmente esplicitata l'insussistenza o l'insufficienza dei fondi e delle riserve e, pertanto, l'utilizzo in un determinato ammontare della riserva legale.

Articolo di contabilità

| | | | |
|--|---|------------------|------------|
| Riserva straordinaria | a | Capitale sociale | lire |
| Per ridenominazione del capitale sociale in euro | | | |

⁵ Salvo ricorrere alla procedura ordinaria

3.2. Arrotondamento per difetto

"Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale." Quarto comma dell'articolo 17

Si verifica questo caso quando il valore nominale delle quote convertite ha il terzo decimale inferiore a 5.

Esempio

- Lire 2.000/1.936,27 = €1,0329 arrotondato a €1,03.

L'organo amministrativo procederà ad una riduzione del capitale sociale mediante accreditamento della differenza a riserva legale, anche se questa ha già raggiunto il quinto del capitale sociale.

Articolo di contabilità

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| Capitale sociale | a | Riserva legale | lire |
|------------------|---|----------------|------------|

Per ridenominazione del capitale sociale in euro

Arrotondamento per difetto

Il capitale di Lire 20.000.000 (ventunomilioni) ripartito tra i due soci:

- A. Lire 18.000.000;
- B. Lire 2.000.000.

| Soci | Valore in lire | Valore in € | Valore in € arrotondato |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Socio a | 18.000.000 | 9.296,224 | 9.296,22 |
| Socio b | 2.000.000 | 1.032,913 | 1.032,91 |
| Totale | 20.000.000 | 10.329,137 | 10.329,13 |

Nuovo capitale sociale convertito: Lit. 19.999.985 (€10.329,13*1.936,27);

Occorre aumentare la riserva legale di un importo di lire 15 e detrarlo dal capitale sociale.

Capitale sociale espresso in euro: €10.329,13

3.3. Arrotondamento per troncamento

“Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncarsi ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4..”

Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.” Terzo e quarto comma dell'articolo 17

Ove le riserve siano mancanti o insufficienti è consentito troncarsi ai centesimi di euro, ossia arrotondare per difetto il risultato della conversione del valore nominale delle quote e con accredito contemporaneo della riserva legale, anche se questa ha già raggiunto il quinto del capitale sociale.

Esempio

- società che non ha alcun tipo di riserve;
- quota del valore nominale di lire 6.670.000;
- valore della quota in euro $6.670.000/1.936,27 = €3.444,767$ arrotondato per troncamento a €3.444.76.

L'Ufficio del Registro delle Imprese di Padova ritiene che in caso di società in perdita si deve obbligatoriamente procedere al troncamento della quota e del capitale.

Anche nell'ipotesi del troncamento la norma fa riferimento ai centesimi.

L'espressione “è consentito” in realtà non è una facoltà concessa agli amministratori, ma uno specifico obbligo⁶.

Se non si ammettesse il troncamento, si obbligherebbero i soci ad effettuare quei conferimenti occorrenti a raggiungere il risultato richiesto dall'arrotondamento per eccesso.

La mancanza di riserve o la loro insufficienza deve risultare dalla delibera del consiglio di amministrazione, come pure l'ammontare di capitale sociale che deve confluire nella riserva legale.

Articolo di contabilità

Capitale sociale a Riserva legale lire

Per ridenominazione del capitale sociale in euro

⁶ Salvo ricorrere alla procedura ordinaria, ad esempio con un aumento del capitale sociale.

4. Quesiti variCapitale sociale interamente sottoscritto ma solo parzialmente versato

In questa ipotesi si ritiene che la conversione del capitale sociale debba essere effettuata sull'importo sottoscritto.

Società in liquidazione

Si applica la medesima disciplina prevista per le società di riferimento

Perdite riportate a nuovo in presenza di riserva legale

Si ritiene possibile, pur in presenza di perdite riportate a nuovo, utilizzare la riserva legale per aumentare il capitale sociale.

5. Questioni controverse

Rimangono ancora da risolvere alcuni dubbi di carattere operativo a cui a tutt'oggi non è stata data una soluzione definitiva.

Le principali questioni aperte sono:

- arrotondamento all'unità di euro;
- obbligo del collegio sindacale.

5.1. Arrotondamento all'unità euro

Si sostiene che le società a responsabilità limitata al 1° gennaio 2002 (e anche quelle costituite prima di tale data) debbano avere le quote espresse in unità di euro o suoi multipli sulla base del nuovo testo dell'articolo 2474 c.c. che entrerà in vigore a quella data.

La presenza di quote e di capitale espressi in decimali di Euro non è da considerarsi illegittima, secondo una autorevole dottrina tuttavia, può comportare una serie di difficoltà a cui, ad oggi, non è stata data una definitiva soluzione.

5.1.1. Opinioni a favore del capitale espresso in decimali

- Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano (sezione 8° sezione civile) ha precisato in data 15 dicembre 1999:

"2. sia consentito esprimere le quote di partecipazione in ammontare decimale. L'ultimo comma dell'art. 17 del D.Lgs. 312/98 richiama, per la conversione delle quote di S.r.l., le regole fissate per la società per azioni in quanto compatibili; se la partecipazione dovesse attestarsi anche per le società di vecchia costituzione su un euro o multiplo di euro, ai sensi del secondo comma lettera b) dell'articolo 4 dello stesso D.Lgs., un simile richiamo non avrebbe alcun significato oppure comporterebbe ai soci sacrifici spropositati rispetto a una semplice operazione matematica di conversione, poiché l'articolo 2474 del Codice Civile fissa oggi l'ammontare della quota in mille lire o in un multiplo di mille e dunque a un livello di valore circa dimezzato rispetto a quello delle società di nuova costituzione.

- Nota del conservatore del Registro delle Imprese di Milano

"In virtù delle operazioni sopra eposte è possibile che il nuovo capitale sociale sia espresso in centesimi di euro.

Peraltro, l'art. 2474 c.c., così come modificato dal D.Lgs. 213/98, prevede che, a partire dall'1.1.2002, le quote di conferimento dei soci non possano essere inferiori ad un euro o, se superiori, debbano essere multiple di un euro.

Pertanto è possibile che le Srl con capitale sociale espresso in centesimi di euro (a seguito della conversione automatica) debbano comunque in seguito provvedere, mediante assemblea straordinaria, ad effettuare l'arrotondamento del capitale stesso per adeguarlo a quanto disposto dall'art. 2474 c.c. "

- Registro delle Imprese di Verona

Il Conservatore del Registro delle Imprese di Verona in data 14 agosto 2001 ha precisato disciplinando la conversione delle Srl che " ..è possibile che il nuovo capitale sociale sia risultato espresso nel valore dei centesimi di euro..."

- "Euroistruzioni" del Ministero del Tesoro⁷ trattando delle srl

"....."

3. se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere co-

⁷ Testo pubblicato dalla rivista "Il Fisco" n° 16/2001 pag 5824

stituita da un ammontare multiplo intero di 1 euro.

Tale disposizione entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002, ovvero si applica sin dal 1° gennaio 1999 per le società che si costituiscono dopo tale data con capitale sociale espresso in euro.

L'obbligo di avere quote sociali di un euro o multipli di esso è connotato all'esigenza di poter misurare adeguatamente, più che le partecipazioni dei soci, i diritti di voto che,

secondo il codice civile, sono calcolati ogni mille lire di valore nominale.

Nella rubrica "Le domande più frequenti" al quesito posto "Come si effettua la conversione del capitale sociale?" la risposta è la seguente:

"La conversione si effettua moltiplicando il numero delle azioni per il loro valore unitario convertito in euro e arrotondato ai centesimi. Questo vale solo per le società di capitali (Srl e Spa). ...".

5.1.2. Opinioni a favore del capitale espresso in unità di euro

- Consiglio Notarile⁸ di Milano

Esso ha affermato che "tra le varie tesi proposte, appare più rispettosa del dettato legislativo e più idonea a prevenire problemi futuri la tesi per la quale, dal 1 gennaio 2002, anche le società costituite con capitale in lire, poi convertito in euro, dovranno avere quote di un euro o suoi multipli".

"Il secondo comma dell'art. 4 del D.Lgs. 213/98 infatti, modificando l'art. 2474 del codice civile ed imponendo, come nuova unità di misura minima delle quote di S.r.l., un euro, non ha previsto, come per le S.p.A., che la nuova disposizione valesse solo per le società di nuova costituzione"

Il Consiglio Notarile fa presente i problemi che nella pratica si presenterebbero con l'adozione di quote "decimali" in tema di aumento e riduzione di capitale, di cessione delle quote e dell'esercizio del voto.

- Ufficio del Registro Imprese di Padova

"Disposizioni inerenti la conversione del capitale sociale delle SRL

La principale problematica è quella relativa al valore delle quote delle

SRL le quali dovrebbero essere espresse in EURO o multipli interi dello stesso.

L'obbligo di avere quote sociali di un EURO o multipli di esso è conaturato all'esigenza di poter misurare adeguatamente, più che le partecipazioni dei soci, i diritti di voto che, secondo il codice civile, sono calcolati ogni unità di misura da mille lire (rectius un EURO).

Per le società a responsabilità limitata, dunque, la modalità semplificata si può applicare solo se, dopo l'operazione di conversione, le quote risultano essere espresse in EURO senza decimali. Negli altri casi è necessario l'atto notarile."

- I Quaderni dell'Euro n° 4, a cura del Gruppo di Studio Euro della Fondazione Luca Pacioli

La decorrenza della regola secondo cui le quote devono essere espresse in euro ha presentato, all'inizio del periodo transitorio, alcune difficoltà interpretative. Il decreto n. 213 del 1998, nel prevedere che le disposizioni recate dal citato articolo 4 decorrono dal 1° gennaio 2002, ovvero dal 1° gennaio 1999 per le società che si costituiscono con capitale sociale espresso in euro a partire da tale data, non ha fornito alcuna indi-

⁸ Italia Oggi del 17 marzo 2001

cazione in merito alla sussistenza o meno di un obbligo, per le società che convertono il capitale sociale in euro, di esprimere le quote in euro o multipli di euro.

.....

L'interpretazione letterale della norma e il principio *ubi lex voluit lex dicit*, induce a ritenere che non vi sia alcun obbligo di esprimere le quote in euro o in multipli di euro tenuto conto che la decorrenza di tale obbligo si riferisce espressamente solo al capitale di Srl costituite in euro durante il periodo transitorio o al capitale di società dopo la fine del periodo transitorio.

Tuttavia, questioni di opportunità rendono preferibile esprimere le quote sociali in euro o in suoi multipli anche in caso di conversione del capitale. L'opportunità di tale opera-

zione è connaturata all'esigenza di poter misurare adeguatamente, più che le partecipazioni dei soci, i diritti di voto che appunto sarebbero calcolati ogni euro o suoi multipli potendosi applicare il nuovo dettato dell'articolo 2485 del codice civile.

Con un capitale già espresso in euro sarebbero difficilmente applicabili le disposizioni oggi vigenti secondo le quali le quote sociali devono avere un valore nominale di almeno mille lire o multipli di mille e a tali importi sarebbe commisurato il diritto di voto.

In definitiva, dal 1° gennaio 2002, tutte le società a responsabilità limitata devono avere le quote di partecipazione in misure pari ad un euro o suoi multipli.

5.2. Collegio sindacale

Sono state manifestate perplessità circa la nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata con capitale non inferiore ai 200 milioni.

Il decreto legislativo 213/98 non ha previsto il coordinamento con l'articolo 2488 del codice civile in materia di requisiti dimensionali per la nomina del collegio sindacale.

Allo stato attuale la corrente dottrinale prevalente è quella espressa dal Consiglio Notarile di Milano il quale ha affermato che *"l'importo di lire 200 milioni contenuto nell'art. 2488 codice civile si converte in 103.291,38 euro e che solo le società a responsabilità limitata il cui capitale non sia inferiore a detto importo sono tenute alla nomina del collegio sindacale"*.

6. Deroghe alle norme del codice civile

Le operazioni di conversione in Euro del capitale sociale mediante la procedura semplificata possono essere deliberate dall'organo amministrativo (Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione) in deroga, per quanto concerne le società a responsabilità limitata, all'articolo 2365 del codice civile (assemblea straordinaria per le modificazioni dello statuto) in attuazione del principio stabilito dal primo comma dell'articolo 7 della legge 17 dicembre 1997 n° 433 “..tenendo conto dell'esigenza di non determinare oneri rilevanti a carico degli emittenti”.

L'organo amministrativo si limita alla mera conversione del capitale sociale, rimanendo la società libera, se lo ritiene opportuno, di convocare una assemblea straordinaria.

Il verbale della delibera degli amministratori può essere redatto senza l'assistenza del notaio e deve essere depositato ed iscritto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile.



6.1. Riduzione del capitale sociale

Per le operazioni di riduzione del capitale in caso di assenza o insufficienti riserve, non si applica neppure il terzo comma dell'articolo 2445 del C.C. (Riduzione del capitale esuberante).

Il terzo comma dell'articolo testé citato prevede che *“la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione”*.

Vi è da tener presente che ove la società deliberi di adottare la procedura ordinaria anziché quella semplificata, le deroghe al codice civile vengono meno, ad eccezione dell'articolo 2445, terzo comma, del codice civile.

Amministratore unico

Per inciso la norma fa riferimento esclusivamente al consiglio di amministrazione e usa a tal fine il termine “gli amministratori” non disciplinando il caso dell'amministratore unico.

In ogni caso la dottrina e la stessa relazione illustrativa al provvedimento sono concordi nel ritenere, applicabili per analogia le norme anche alle società amministrate da un amministratore unico.

7. Aspetto fiscale – imposte dirette

7.1. Per la società

7.1.1. Aumento del capitale sociale

Da un punto di vista fiscale occorre esaminare i riflessi che si hanno allorquando si utilizzano le riserve per arrotondare per eccesso il valore delle quote.

Occorre premettere, come principio generale, che se le riserve hanno natura reddituale, queste mantengono lo stesso regime fiscale che le avevano prima del loro utilizzo.

Per prima cosa occorre esaminare la casistica a seconda che si tratti di:

- riserve di utili: riserva legale, straordinaria, statutarie etc;
- riserve di capitale: versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto;
- riserve in sospensione di imposta: riserve da rivalutazione, etc.

7.1.1.1. Riserve di utili

La regola generale è che l'imputazione di riserve di utili a capitale non costituisce reddito imponibile per la società, salvo alcune eccezioni.

Le eccezioni sono date dalle singole norme che hanno determinato il sorgere della riserva o del fondo.

Ad esempio, vi sono fondi che, se accantonati nel passivo, concorrono a formare il reddito della società se utilizzati per scopi diversi da quelli consentiti dalla legge come la copertura di perdita d'esercizio.

Ne discende che ove tali riserve siano utilizzate per arrotondare il valore delle quote, esse costituiscono materia imponibile per la società nell'esercizio in cui tale riserva o fondo viene movimentato.

7.1.1.2. Riserve di capitale

Le riserve di capitale, in linea generale, sono quelle che generano meno problematiche in quanto trattasi di somme versate dai soci che svolgono la stessa funzione del capitale sociale.

7.1.1.3. Riserve in sospensione d'imposta

Le riserve da rivalutazione, normalmente, costituiscono reddito solo se utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite o d'imputazione al

capitale sociale.

Un loro utilizzo per imputazione al capitale, pertanto, non costituisce reddito per la società.

Si suggerisce⁹ di tener conto del tipo di riserva utilizzata per l'aumento, al fine di disciplinare correttamente la successiva riduzione, se si manifesterà.

7.1.2. Riduzione del capitale sociale

La riduzione del capitale sociale con imputazione di parte di esso a riserva legale non ha alcuna rilevanza fiscale in quanto trattasi di operazione permutativa tra voci del patrimonio netto.

⁹ Circolare 291/E/98 e la norma di comportamento ADC 145/2001.

7.2. Per i soci

Le operazioni sul capitale sociale appaiono, in linea generale, neutrali.

7.2.1. Arrotondamento per eccesso

Sia l'art. 4 della legge 904/1977 che l'articolo 44, secondo comma, primo periodo, del Tuir, prevedono che i passaggi gratuiti di capitale non costituiscono reddito imponibile per i soci.

7.2.2. Arrotondamento per difetto

Qualora successivamente si proceda alla riduzione della riserva legale mediante distribuzione della stessa, si applicano le disposizioni in materia di tassazione di dividendi di cui agli articoli 41 e seguenti del Tuir, con la precisazione che l'ammontare di detta riduzione va proporzionalmente attribuito in parte all'importo derivante dall'arrotondamento per difetto (in quanto tale non tassabile) e in parte all'importo della riserva legale prima che venisse effettuato l'accredito che, invece, dà luogo a tassazione.

L'Amministrazione finanziaria⁹ ha ulteriormente precisato che qualora l'aumento avvenga mediante passaggio a capitale di riserve o fondi **diversi da quelli costituiti** con:

- sovrapprezzi di emissione azioni e quote,
- interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote,
- versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale
- saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta,

l'eventuale successiva riduzione del capitale, per la parte corrispondente all'anzidetto passaggio di riserve, è considerata distribuzione di utili, ai sensi del secondo periodo del citato art. 44, comma 2, del Tuir.

Peraltro, l'eventuale successiva riduzione del capitale si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante da passaggi a capitale di riserve e fondi diversi da quelli sopra citati, a norma dell'ultima parte del secondo periodo del comma 2, dell'art. 44, del Tuir.

⁹ Circ. 291 del 23 dicembre 1998 e ris. n°1/E dell'11 gennaio 2001

8. Adempimenti da parte dell'organo amministrativo

La conversione in euro del capitale e delle relative quote può avvenire, come accennato, con un verbale del consiglio di amministrazione o con decisione dell'amministratore unico, senza l'assistenza del notaio e senza necessità di omologa.

8.1. Decisione dell'amministratore unico

Ove sussista un Amministratore unico si ritiene che la sua decisione (in questo caso non si può parlare di deliberazione in quanto manca la collegialità dell'organo) possa essere trascritta sul libro delle decisioni dell'Amministratore unico, la cui istituzione è facoltativa in quanto non previsto dal codice civile o, in sua assenza, sul libro dei verbali delle assemblee dei soci o altro libro sociale tenuto dalla società.

Alcuni uffici del Registro delle Imprese accettano:

- estratto dell'attestazione (effettuata dal Registro delle Imprese, dal notaio) se questa è contenuta nel libro delle decisioni dell'Amministratore unico o altro libro sociale;
- dichiarazione dell'Amministratore unico con firma autenticata da notaio o presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

9. Adempimenti presso il Registro delle Imprese

(Da effettuarsi entro trenta giorni dalla data della delibera o determinazione adottata dall'organo amministrativo¹⁰)

Il verbale del Consiglio di amministrazione, o decisione dell'Amministratore unico, deve essere presentato al Registro delle Imprese (Camera di Commercio) per l'iscrizione compilando i seguenti moduli:

Modello S2 (quadri da compilare):

- A - Estremi di iscrizione al Registro delle Imprese e Numero R.E.A;
- B - Estremi dell'atto: la data del verbale del Consiglio di amministrazione o della determinazione dell'Amministratore unico;
- 8 - Variazioni del capitale sociale
- al punto D: barrare la casella euro, nello spazio sottostante indicare l'importo in euro del capitale sociale deliberato, sottoscritto, versato;
- 20 - Altre modifiche statutarie: barrare la casella "Altri" annotando "Deposito statuto aggiornato";
- 21 - Note: "Conversione del capitale da lire a euro".

Intercalare INT/S;

- Elenco dei soci con le rispettive quote aggiornate in euro;

Allegati

- Estratto del verbale del consiglio di amministrazione o del deliberato dell'amministratore unico;
- Copia originale dello statuto aggiornato firmato su ogni singolo foglio dal legale rappresentante della società;
- Attestato di versamento per il diritto di segreteria:
 - se la delibera di conversione in euro del capitale sociale avviene senza arrotondamento pari a lire 50.000 (€ 26) per le istanze presentate su modello cartaceo lire 30.000 (€15) per i modelli presentati su supporto informatico (Fedra/modalità telematiche),
 - se la delibera di conversione in euro del capitale sociale avviene con arrotondamento pari a lire 80.000 (€41) per le istanze presentate su mo-

¹⁰ Ove la delibera abbia efficacia dal 1 gennaio 2002 il deposito si ritiene che debba avvenire entro 30 giorni da tale data.

dello cartaceo lire 45.000 (€ 23) per i modelli presentati su supporto informatico (Fedra/modalità telematiche),

effettuato sul c/c intestato alla Camera di Commercio con la causale "conversione euro capitale sociale".

Il pagamento dei diritti di segreteria può avvenire in contanti allo sportello del Registro delle Imprese

Conto corrente CCIAA Livorno 217570

L'estratto del verbale è effettuato dal Registro delle Imprese o dal notaio presentando in visione il Libro del consiglio d'amministrazione o altro libro sociale ove è stato trascritto l'atto.

I modelli devono essere sottoscritti con firma semplice dal legale rappresentante (o altro soggetto legittimato a chiedere l'iscrizione) allegando fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Gli atti e la modulistica richiesta dal Registro delle Imprese sono esenti da bollo¹¹ come previsto dal comma 6 bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 213 del 24 giugno 1998 in applicazione dell'articolo 2 della legge di delega al governo per l'in-

(Camera di commercio).

Nel provvedimento del 31 ottobre 2001 viene inoltre precisato che le maggiori somme corrisposte dalle imprese per gli adempimenti in oggetto, antecedentemente all'entrata in vigore del provvedimento, sono restituite dalle camere di commercio, su istanza di rimborso presentata dai soggetti interessati, entro 24 mesi dalla data del pagamento

roduzione dell'Euro (Legge. n. 433 del 17 dicembre 1997)¹².

Novità dal 9 dicembre 2001

Il 9 dicembre 2001 doveva entrare in vigore la legge 340 del 24 novembre 2000 che obbligava tutte le società al deposito telematico delle pratiche presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Ministero delle Attività Produttive tenuto conto che il dispositivo delle smart cards necessari per l'autenticazione della firma digitale non sono ancora disponibili per alcune Camere di Commercio, ha comunicato con propria circolare n.

¹² La legge delega appena citata nel dettare i "Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa", alla lettera b) del primo comma precisa che i decreti legislativi di attuazione devono essere informati al "principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'EURO e degli effetti conseguenti".

¹¹ Risoluzione ministeriale 124 del 3 agosto 2001

3529/C, che tali atti potranno essere depositati secondo le seguenti modalità:

1. Presentazione di domande, denunce ed atti mediante l'utilizzo del software FeDra (in sostituzione dei modelli cartacei, che dal 9 dicembre 2001 non saranno più utilizzabili), unitamente alla distinta di presentazione e alla produzione degli atti in forma cartacea;
2. Presentazione di domande, denunce e atti mediante l'utilizzo della modulistica elettronica (FeDra) sottoscritta con firma digitale, accompagnata dagli atti in forma cartacea

(la distinta di presentazione in tal caso non sarà, ovviamente, necessaria);

3. Presentazione su supporto informatico o per via telematica di domande, denunce e atti sottoscritti con il dispositivo di firma digitale. Nel caso in cui al punto 1, a seguito dell'adempimento, l'ufficio avvierà la procedura per il rilascio gratuito al legale rappresentante o amministratore della Società, ai sensi del DM 23 marzo 2000, di un dispositivo di firma digitale.

10. Altri adempimenti

- Comunicazione all'assemblea dei soci

L'Organo amministrativo è tenuto a riferire del suo operato alla prima assemblea utile, ossia la prima assemblea che si terrà successivamente alla delibera degli amministratori, sia essa ordinaria che straordinaria.

- Aggiornamento dei libri sociali
 - Annotare sul libro giornale l'articolo contabile conseguente all'aumento o diminuzione del capitale sociale per arrotondamento.
 - Trascrivere sul libro del Consiglio di Amministrazione (o altro libro sociale ove è stata riportata la determinazione dell'amministratore unico) il verbale di conversione del capitale sociale in euro.
 - Trascrivere sul libro assemblee dei soci il testo integrale dello statuto sociale aggiornato a seguito della conversione del capitale sociale in euro.

Si potrebbe utilizzare la seguente formula, o simile:

"Si trascrive qui di seguito il nuovo testo di statuto approvato dall'organo amministrati-

vo in data(testo statuto)..... Il presidente"

- Trascrivere sul libro delle assemblee dei soci l'assemblea durante la quale l'organo amministrativo ha riferito del proprio operato circa le modalità di conversione del capitale sociale.
- Annotare sul libro dei soci la conversione del capitale sociale in euro da parte dell'organo amministrativo.
- Nota integrativa
 - La nota integrativa¹³ deve indicare il metodo adottato dalla società per la conversione del capitale sociale da lire ad euro, con l'indicazione dell'eventuale utilizzo delle riserve.
- Indicazioni negli atti e nella corrispondenza
 - L'articolo 2250 del cod. civ. (Indicazioni negli atti e nella corrispondenza) prevede che le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata debbano indicare il proprio capitale negli

¹³ Art. 2423 primo comma del Codice Civile "Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa"

atti e nella propria corrispondenza.

Le società che operano la conversione del capitale sociale in euro, hanno l'obbligo di procedere a tale adempimento entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

A mio avviso, l'obbligo dell'indicazione negli atti e nella corrispondenza sussiste senza indugio ove la variazione del capitale sociale non sia il risultato del semplice arrotondamento del valore delle quote.

Ad esempio: una conversione in euro deliberata dai soci in data 10 novembre 2001 comporta l'obbligo di indicare il nuovo capitale sociale decorre dal 1 gennaio 2004.

11. Documentazione

- Fac simile di verbali
 - Convocazione del Consiglio di amministrazione
- Conversione dell'unica quota posseduta dal socio
 - Consiglio di amministrazione: arrotondamento per eccesso;
 - Consiglio di amministrazione: arrotondamento per difetto;
 - Consiglio di amministrazione: arrotondamento per troncamento;
 - Verbale redatto dall'amministratore unico: arrotondamento per eccesso;
 - Verbale redatto dall'amministratore unico: arrotondamento per difetto;
 - Verbale dell'amministratore unico: arrotondamento per troncamento;
- Conversione della quota da lire 1.000 di valore unitario
 - Consiglio di amministrazione: arrotondamento per eccesso;
 - Consiglio di amministrazione: arrotondamento per troncamento;
 - Verbale redatto dall'amministratore unico: arrotondamento per eccesso;
 - Verbale dell'amministratore unico: arrotondamento per troncamento;
- Verbale di assemblea dei soci nel corso della quale l'organo amministrativo riferisce circa la ridenominazione del capitale sociale in euro.

- **File di Excel per il calcolo automatico della conversione del capitale sociale da lire in euro** _____
- **Normativa**
 - Articolo 17 del D.Lgs. 213 del 24 giugno 1998 e successive modificazioni, compreso articolo 9 della Legge 18 ottobre 2001 “Primi interventi per il rilancio dell’economia”;
 - Articolo 9 della Legge 18 ottobre 2001 “Primi interventi per il rilancio dell’economia” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n.248;
 - Articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97;
 - Articoli codice civile.
- **Prassi fiscale**
 - Circolare ministeriale 291/E del 23 dicembre 1998;
 - Risoluzione ministeriale 1/E dell’11 gennaio 2001;
 - Risoluzione ministeriale 124 del 3 agosto 2001;
- **Modulistica Registro delle Imprese:**
 - Modello S2;
 - Modello Int/S.
- **Prassi Ministero Attività Produttive**
 - Circolare 3529/C .